



# COMUNE DI LETTOMANOPPELLO

Provincia di Pescara

Tel. 0858570755

<b>ORDINANZA</b> N. 21	<b>O G G E T T O</b>	<b>ISTITUZIONE AREA PEDONALE DAL 05/07/2022 AL 31/08/2022</b>
<b>DATA</b> 05/07/2022 Prot. 5064		

## IL SINDACO

VISTE le precedenti esperienze positive relativamente all'istituzione dell'area pedonale durante il periodo di luglio e agosto nelle ore serali, quale momento aggregativo della comunità;  
CONSIDERATA la volontà di questa Amministrazione di continuare anche per l'anno 2022 la suddetta esperienza;

VISTO il D.Lgs. 30 Aprile 1992, n°285 e successive modificazioni;

VISTO il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" emanato con D.P.R.16 dicembre 1992, n.495;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

## ORDINA

1. IL DIVIETO DI SOSTA E DI TRANSITO (SALVO DELLE FORZE DI VIGILANZA E DI EMERGENZA) IN CORSO VITTORIO EMANUELE DALL' ESERCIZIO COMMERCIALE "TABACCHI MM" E FINO ALL'INGRESSO BANCA POPOLARE DI BARI (INTERSEZIONE VIA CAIROLI) E NELL'AREA ZTL (GIA'INDIVIDUATA CON REGOLAMENTO COMUNALE), A PARTIRE DAL 05 LUGLIO 2022 FINO AL 31 AGOSTO 2022 DALLE ORE 20:15 - ALLE ORE 24.00 per i giorni da lunedì a giovedì e domenica, mentre nei giorni venerdì e sabato dalle ore 20:15 alle ore 01:00;
2. Per i veicoli i cui proprietari dispongono di autorimessa all'interno dell'area pedonale è consentito l'accesso secondo il percorso più breve e la sosta è limitata al tempo strettamente necessario per accedere al passo carrabile. I veicoli dovranno comunque procedere all'interno dell'area pedonale con velocità non superiore ai 10 km/h;
3. L'accesso nell'area pedonale è consentita ai veicoli a motore ad uso invalidi con limitate o impedito capacità motorie o per bambini rispondenti alle caratteristiche di cui all'art. 196 DPR495/199 e, relativamente ai disabili, previa esibizione di apposito contrassegno di cui all'art. 381 DPR 495/1992. La sosta dei veicoli ad uso invalidi non deve recare intralcio. I veicoli in accesso all'area pedonale dovranno comunque procedere a velocità ridotta non superiore ai 10km/h;
4. L'accesso nell'area pedonale è consentita a veicoli di polizia, carabinieri, polizia locale, mezzi antincendio e autoambulanze (art. 177, comma 1n.c.d.s.), il cui accesso è consentito in servizio di emergenza con i dispositivi inseriti;
5. Si fa obbligo a tutti gli esercizi commerciali che svolgono attività all'interno dell'area pedonale, di rimuovere tutte le occupazioni di sedie e tavoli ovvero di altro genere, la cui posizione non consente la libera circolazione dei veicoli di emergenza, di vigilanza, disabili e per i cittadini di cui dispongono di autorimessa all'interno delle vie indicate a quelle che vi insistono (ZTL);

Il presente provvedimento revoca tutti i precedenti incompatibili con il contenuto del presente provvedimento. Deroche alla presente ordinanza potranno essere disposte solo dal personale di vigilanza presente. Copia della presente, alla stazione Carabinieri del Comune di Lettomanoppello.

Il personale a disposizione dell'ufficio tecnico comunale è demandato all'apposizione della necessaria segnaletica; Per le violazioni si applica quanto previsto dal Codice della Strada. La presente ordinanza sarà pubblicata sull'Albo On Line del Comune di Lettomanoppello.



IL SINDACO

ING. GIANFRANCO ROMANO SIMONE